

DIRETTORIO DELLA PROVINCIA ROGAZIONISTA SANT'ANTONIO DI PADOVA – ITALIA CENTRO NORD

DATI COSTITUTIVI

Istituzione

Art. 1 – La Provincia religiosa rogazionista “Sant’Antonio di Padova - Italia Centro Nord” è stata costituita con decreto del Superiore Generale il 18 ottobre 1992 e ha preso avvio con la conferma da parte del Superiore Generale dell’elezione del suo primo Superiore Provinciale il 27 gennaio 1993.

Territorio

Art. 2 – Il suo territorio di riferimento comprende l’Italia centrale e settentrionale, con la presenza di Case religiose in Spagna, Polonia, Iraq, Colombia e Portogallo. Le diversità culturali e geografiche, in seno alla nostra Provincia, sono considerate un valore aggiunto per il compimento dell’unica vocazione e missione della Congregazione nelle diverse parti dove è presente la Circostrizione.

Membri

Art. 3 – Sono membri della Provincia i confratelli assegnati dal Superiore Generale e quanti si sono formati alla vita religiosa rogazionista sotto la guida del Governo della Provincia.

VITA E CONSACRAZIONE RELIGIOSA (N 1-81)

LA FORMAZIONE

Importanza

Art. 4 – La Provincia considera suo impegno prioritario la formazione di base e la formazione permanente di cui primo responsabile è il Superiore Provinciale (N 227 § 3/a).

Responsabilità del Superiore Provinciale

Art. 5 – Il Superiore Provinciale:

1. Provvede che i giovani religiosi in formazione vivano nello Studentato o in comunità dove è garantita l'osservanza regolare e la guida di un'equipe formativa;
2. Promuove l’elaborazione, la realizzazione e la verifica dei *Piani annuali di Formazione* di ogni comunità formativa;
3. Nel corso del curriculum di studi, secondo le disposizioni della Ratio, programma le specializzazioni in base alle esigenze della missione carismatica della Congregazione e della Provincia e alle inclinazioni dei confratelli. In questo senso i giovani religiosi preferiscano specializzazioni come Formazione, Psicologia Sociale, Scienze dell’Educazione, Scienze della Comunicazione, ecc. anche dopo aver acquisito una certa esperienza pastorale (RI 545).
4. Inserisce i novelli sacerdoti in comunità che assicurano l'osservanza regolare e il graduale avvio all'apostolato.
5. Valuta la possibilità che la formazione possa svolgersi insieme ad altre Circostrizioni rogazioniste in un clima di fraternità e corresponsabilità.
6. Stabilisce per i formatori la partecipazione a corsi di qualificazione e di aggiornamento.

7. Programma una settimana di formazione all'anno da passare insieme ai giovani religiosi studenti.

FASI DELLA FORMAZIONE INIZIALE

Accoglienza Vocazionale (RI 333-338)

Art. 6 – Per essere ammessi alla Comunità Giovanile si rende necessario l'accompagnamento previo esterno di un congruo periodo di tempo e la partecipazione alle iniziative di promozione vocazionale come ritiri, week-end mensili, settimane residenziali e campi estivi. In questo periodo il giovane, inoltre, qualora non ce l'abbia, consegua il diploma di scuola secondaria di II grado o un titolo di studio equivalente. Il giovane non superi normalmente i trenta anni di età (in deroga a RI 336).

Art. 7 – Ottemperando alle direttive della Sede Apostolica, si prenda in considerazione con grande prudenza l'accettare di candidati dimessi o ritirati volontariamente da un seminario o da altri istituti religiosi¹. Qualora accadesse si richiedano alle strutture formative di provenienza tutte quelle informazioni utili al discernimento.

Art. 8 – Come da normativa, non si accettino candidati che siano stati per la seconda volta dimessi da altri istituti o seminari².

Art. 9 – Tenuto conto di quanto indicato dalla Ratio Institutionis (RI 374) il periodo dell'accoglienza vocazionale non sia inferiore ad un anno anche discontinuo.

Il Prenoviziato (RI 357-375)

Art. 10 – Nel Prenoviziato, che ordinariamente dura un anno (RI 363), i giovani che dopo il primo discernimento desiderano diventare Rogazionisti, siano accolti in una casa idonea della Provincia (RI 365) sotto la guida di un Maestro di Formazione.

Art. 11 – Tenendo conto che la nostra Provincia è presente in varie nazioni, per il periodo della prima formazione in quelle terre ci si atterrà ai pronunciamenti delle conferenze episcopali o conferenze dei superiori maggiori locali.

Art. 12 – Considerando quanto indicato dalla Ratio circa i contenuti della formazione di questo periodo (RI 372)

1. Il maestro con la sua equipe elabora annualmente un programma formativo con finalità, tempi e modalità propri che sottoporrà anche al Superiore Provinciale.
2. I Prenovizi non italiani frequenteranno corsi per una buona acquisizione della lingua italiana.
3. I Prenovizi ritenuti idonei possono frequentare qualche corso di filosofia ad integrazione degli incontri formativi.
4. I Prenovizi presenteranno i documenti religiosi, civili e scolastici previsti dalla Ratio (p. 291) e necessari per l'eventuale prosiegua del cammino.

¹ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio, Roma, 29 giugno 2008, n. 16

² CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale circa l'ammissione in seminario di candidati provenienti da altri seminari o famiglie religiose, 27 marzo 1999, Art. 1 § 10

Il Noviziato

Art. 13 – Per il Noviziato si segue quanto prescritto dalla Ratio Institutionis (RI 376-420).

Il tempo della Professione Temporanea

Art. 14 – La natura, gli obiettivi e l'itinerario formativo del tempo della Professione Temporanea sono espressi nella nostra Ratio Institutionis (RI 427-442).

Art. 15 – I Formatori sono attenti alla maturazione apostolica dei giovani religiosi che seguendo uno specifico programma formativo li aiuta a finalizzare ogni loro attività al futuro apostolato rogazionista.

Art. 16 – In casi particolari di giovani con età superiore a quella richiesta o con un particolare curriculum di studi universitari, il Superiore Provinciale dispone, nel rispetto della nostra normativa, un progetto formativo ad hoc.

Art. 17 – Le attività educativo-pastorali dei confratelli in formazione iniziale:

1. Sono obbligatorie per tutti i religiosi;
2. sono integrate a momenti di preghiera, di studio e tempo libro;

Art. 18 – Il responsabile della formazione e il Padre Spirituale incontrano periodicamente i giovani religiosi per accompagnare il loro cammino di formazione e per verificare l'attuazione del progetto formativo.

Art. 19 – Il Superiore e il Consiglio di Formazione, redigono annualmente una valutazione complessiva dell'apostolato svolto dai confratelli in formazione, da inviare al Superiore Provinciale. Il confratello sarà informato opportunamente sulle osservazioni raccolte.

Il tirocinio pratico o Magistero (RI 457-465)

Art. 20 – Considerando che la priorità di questo periodo è la crescita formativa del giovane religioso, il Superiore Provinciale garantisce che l'esperienza del tirocinio si faccia in comunità idonee e che si affidano al confratello ruoli adeguati alla propria condizione formativa.

Art. 21 – Durante questo periodo di vita rogazionista i confratelli sono seguiti dal Superiore della Casa, primo responsabile formativo, e dalla guida spirituale consigliata. Gli sono inoltre garantiti incontri periodici a contenuto pedagogico e pastorale.

Art. 22 – Per permettere ai superiori di avere una più corretta valutazione del religioso studente, la domanda di ammissione alla professione perpetua viene presentata nel corso degli anni di formazione nello Studentato, non al termine del periodo del Magistero e comunque la professione perpetua sia emessa dopo l'anno di magistero o tirocinio pratico.

La Professione perpetua (RI 466-474)

Art. 23 – La preparazione alla professione perpetua è viene realizzata con incontri specifici sulla vita religiosa rogazionista e con una preparazione spirituale immediata di almeno 15 giorni (RI 470).

Art. 24 – La celebrazione della Professione perpetua si caratterizza per una solennità particolare. E' distinta da quella temporanea e si può celebrare anche nelle comunità cristiane di provenienza del religioso come momento di proposta vocazionale.

Ministeri e Ordini

Art. 25 – Circa i ministeri e gli ordini ci si attiene, per la formazione dei candidati a quanto indicato nella Ratio (RI 523-560). Ad essa si fa riferimento anche per ciò che riguarda tempi e condizioni dell'ammissione, ovvero:

1. Si accede al Lettorato, di norma, al primo anno di teologia (RI 524)
2. Si accede all'Accolitato, di norma, nel secondo anno di teologia (RI 528)
3. Accedono al Diaconato i Professi perpetui di almeno 23 anni espletato il quinto anno del curriculum degli studi filosofico teologici (RI 532, CJC 1031 § 1 e 1032 § 1)
4. Accedono al Presbiterato i religiosi diaconi di almeno 25 anni che abbiano espletato un quarto anno di teologia (RI 551, CJC 1031 § 1)

I Religiosi fratelli (Juniorato)

Art. 26 – I religiosi fratelli, dopo la prima professione, sono accompagnati con un itinerario formativo specifico, tenendo conto di quanto indicato nella Ratio Institutionis (RI 446-456). Il Superiore Provinciale può dare possibilità ai confratelli coadiutori che lo desiderano, di frequentare gli studi teologici e/o di conseguire le qualifiche professionali civili necessarie.

FORMAZIONE PERMANENTE (RI 562-576)

Art. 27 – Il Governo Provinciale elabora un piano organico di formazione permanente in ordine al rinnovamento spirituale, alla qualificazione pastorale e professionale dei religiosi (N 19 – 20).

Art. 28 – Il Superiore Provinciale offre alle comunità e ai confratelli delle periodiche note informative per l'aggiornamento nei vari campi del sapere (scienze teologiche e scienze umane) e favorisce la trasmissione dei materiali prodotti dalle altre Circoscrizioni per il cammino di formazione permanente dei confratelli.

Art. 29 – Nel piano di formazione permanente è opportuno includere le indicazioni per il periodo sabbatico previsto dalla nostra regola e, in particolare dal documento "Ravviva il dono che è in te" (n. 56)

Art. 30 – All'inizio dell'anno il Superiore Provinciale fa pervenire a tutti i religiosi il programma del Governo per quell'anno. In questo programma sono previsti:

1. Un incontro annuale del Provinciale e/o del Consigliere addetto al settore con i responsabili dei singoli settori delle nostre comunità.
2. Un incontro annuale del Provinciale con i giovani sacerdoti.
3. Un'assemblea annuale.

Art. 31 – E' doveroso recuperare il senso della lettura spirituale nella tradizione delle antiche comunità in funzione alla vita fraterna.

MISSIONE (N 82-124)

La comunità religiosa

Art. 32 – La comunità religiosa di appartenenza è casa del religioso rogazionista: essa è la sua famiglia.

Le opere apostoliche socio educative

Art. 33 – Nell'odierna situazione sociale ed economica, le nostre Opere apostoliche socio educative per la complessità della loro gestione e la professionalità richiesta, per lo più ormai hanno una gestione economica distinta da quella della comunità religiosa. Quando la loro amministrazione è affidata ad ONLUS, Fondazioni o simili, diverse dalla Congregazione, è necessario redigere una Convenzione scritta e approvata dal Governo Generale che definisce rapporti, responsabilità, proprietà, oneri e finanziamenti.

Art. 34 – Per le nostre opere socio-educative, lì dove richiesto, il Governo Provinciale costituisce commissioni che si occupano di approntare:

1. Il Progetto Educativo Personalizzato e Comunitario (PEP e PEC)
2. Il Progetto Globale
3. La Carta dei Servizi
4. Il piano di attività, animazione e socializzazione
5. L'Organigramma dei servizi

Art. 35 – Come indicato nella normativa (N 283) il religioso responsabile di opere educative, nominato dal Superiore competente con il parere del suo Consiglio, dirige e amministra l'Opera. Egli dipende dal Superiore della Casa per tutto quanto riguarda la disciplina religiosa, mentre gestisce l'Opera secondo la natura e lo statuto dell'Opera stessa. Mensilmente rende conto al Consiglio di Casa.

Il Centro Rogate

Art. 36 – La Provincia ha un Centro Rogate con Statuto proprio e Sede autonoma (N 84-86). Sono allo studio progetti di collaborazione con la Provincia Sant'Annibale M. Di Francia, in vista di renderlo interprovinciale, secondo la indicazioni dei Capitoli Generali.

Le parrocchie

Art. 37 – Fatto salvo quanto indicato nelle Norme (N 110-118), la Parrocchia Rogazionista:

1. Aggiorna periodicamente la convenzione con la Diocesi:
2. Valorizza la collaborazione con le altre Parrocchie Rogazioniste.

Art. 38 – Nella Parrocchia Rogazionista, insieme con le attività della pastorale ordinaria, c'è attenzione e cura per la testimonianza della vita fraterna, come richiesto dalle nostre norme (N 113-115).

Le stazioni missionarie

Art. 39 – Le Stazioni Missionarie hanno lo scopo di ricercare e aprire nuovi spazi di presenza della Congregazione e portare la missione apostolica e la proposta vocazionale rogazionista in luoghi e nazioni in cui non siamo ancora presenti. I religiosi che operano in esse, pur dipendendo direttamente dal Superiore Provinciale, sono inseriti ufficialmente nella comunità della Provincia e operano in regime di

“extra domum” per motivi di apostolato della Congregazione (CJC 665 § 1).

Art. 40 – I religiosi iniziano la loro esperienza nella Stazione Missionaria dopo un’adeguata preparazione, preferibilmente i religiosi in ciascuna Stazione Missionaria non siano meno di due.

Art. 41 – Il Superiore Provinciale o un suo Delegato ad hoc, mantiene frequenti contatti con i Confratelli impegnati in questi servizi di frontiera ed è attento a tutte le loro esigenze di vita materiale e spirituale. La loro assenza dalla casa religiosa, normalmente non sia protratta oltre un anno.

Gli Uffici dei Benefattori Antoniani (N 101-102)

Art. 42 – Il Servizio di Coordinamento degli Uffici dei Benefattori Antoniani (SCUBA) è stato costituito dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio (7° Cap. n. 28). Esso ha lo scopo di promuovere il coordinamento degli UBA delle Case, unificando per quanto possibile i mezzi di comunicazione per una più efficace azione di evangelizzazione ed apostolato nella diffusione del carisma, nella propaganda delle opere socio-educative della Congregazione, della Provincia e delle Case. Questo Organismo è punto di riferimento per la promozione dell’UBA e il collegamento con i benefattori che sostengono le nostre attività apostoliche.

Art. 43 – Lo SCUBA è guidato da un religioso responsabile, nominato dal Superiore Provinciale con il consenso del suo Consiglio. Egli ne è il primo responsabile, ne coordina ed anima le attività apostoliche e promozionali e ne dirige l’amministrazione, coadiuvato da un apposito consiglio, dalle indicazioni e dagli indirizzi del Governo Provinciale.

Art. 44 – Nell’adempimento del suo ufficio il religioso responsabile dello SCUBA:

1. Formula annualmente, con la collaborazione degli incaricati delle Case, il piano programmatico e amministrativo per i singoli Uffici Benefattori Antoniani da sottoporre ai rispettivi Consigli di Casa;
2. Gestisce l’amministrazione ordinaria dello SCUBA e trimestralmente rende conto al consiglio dello stesso e al Superiore Provinciale.
3. Al Consiglio dello SCUBA non competono gli atti di straordinaria amministrazione; essi devono essere autorizzati dal Superiore Provinciale con il suo Consiglio.

Art. 45 – Il Consiglio dello SCUBA, presieduto dal religioso responsabile, è composto dai Superiori delle Case, dotate di Uffici Benefattori Antoniani; essi vi partecipano con la qualifica di Consiglieri.

Art. 46– Il Consiglio del SCUBA:

1. Consiglia e collabora con il religioso responsabile nella gestione delle attività di coordinamento
2. Elegge il Segretario del Consiglio.
3. Discute e approva la programmazione delle attività e la programmazione economica dello SCUBA, redatte dal religioso responsabile e le invia al Governo Provinciale.
4. Definisce gli incarichi e affida le attività previste dalla programmazione secondo le competenze dei membri e/o collaboratori esterni.
5. Discute ed approva i contratti preparati dal religioso responsabile per i dipendenti e collaboratori, per i fornitori e clienti, e altri contratti o impegni di spesa non previsti, tenendo presente la normativa che regola le competenze dei Consigli di casa interessati.
6. Verifica e approva i prospetti mensili preparati dal religioso responsabile e quelli trimestrali

da presentare al Governo Provinciale.

Art. 47 – Lo SCUBA gestisce per conto e in relazione con gli UBA locali la redazione, la stampa e la diffusione delle varie testate e avvia una unificazione progressiva delle stesse; registra centralmente le offerte e risponde ai benefattori. Infine promuove iniziative per l'incremento dei benefattori secondo un programma definito in Consiglio.

Art. 48 – E' compito dei Superiori delle Comunità con UBA mantenere le relazioni con i Benefattori più affezionati, illustrando iniziative e progetti che si intende realizzare, condivisi nel Consiglio dello SCUBA.

Art. 49 – Gli UBA locali mantengono la gestione dei CCP e/o dei Conti Bancari su cui vengono depositate le offerte dei propri Benefattori Antoniani.

Art. 50 – Le spese per la gestione dello SCUBA sono a carico degli UBA locali e saranno anticipate secondo programmazione con il contributo di ciascuna comunità e sulla base di una quota parte definita e concordata nel rispettivo Consiglio di Casa.

Art. 51 – Il Superiore Provinciale e il suo Consiglio curano l'inserimento di nuovi religiosi nella gestione degli UBA, attraverso un'adeguata preparazione professionale così da garantirne la continuità e la crescita.

STRUTTURA E GOVERNO (N 125-285)

Art. 52 – Il Governo Provinciale si premura che i Religiosi rendano presente e visibile lo spirito del Fondatore nelle Comunità, nelle Opere e nelle attività apostoliche.

Art. 53 – La Provincia informa periodicamente i Confratelli sulle nuove iniziative che si intraprendono nella Circostrizione.

Governo Provinciale

Art. 54 – Il Governo Provinciale si avvale di Organismi (Segretariati, Commissioni, Gruppi di studio) che suggeriscono e propongono iniziative ed interventi per l'animazione della vita spirituale e apostolica dei Religiosi. Questi Organismi sono convocati periodicamente per collaborare al coordinamento, alla verifica e all'ottimizzazione delle attività in corso.

Art. 55 – Ai Consiglieri Provinciali è assegnato un settore di specifica competenza:

1. Vita Religiosa, Formazione e Pastorale Vocazionale
2. Rogate, Servizio della carità e Missioni
3. Laicato, Parrocchie, Pastorale Giovanile
4. Economia ed Amministrazione

Il Consiglio Provinciale

Art. 56 – I Consiglieri Provinciali, insieme al Superiore Provinciale:

1. Svolgono le competenze previste dalla nostra normativa (N 236-237)
2. Nominano i religiosi responsabili di opere socio educative e SCUBA
3. Approvano gli statuti di Associazioni di volontariato o altre istituzioni legate a case

rogazioniste

4. Concedono il nulla osta per richiedere finanziamenti pubblici secondo le loro competenze.
5. Elaborano il piano di Formazione Permanente della Provincia
6. Stabiliscono la Commissione che si occuperà delle opere educative
7. Stabiliscono la Commissione che si occuperà della verifica del Direttorio ad experimentum.

Art. 57 – Durante la visita canonica è opportuno prevedere un incontro con l'Ordinario del luogo per constatare il suo gradimento sulla presenza e sulle attività della Comunità nella sua Diocesi.

Art. 58 – I documenti dell'ultimo Capitolo Provinciale e dell'ultimo Capitolo Generale sono la fonte per la programmazione del Governo Provinciale e dei percorsi operativi della Circoscrizione.

Comunità locale

Art. 59 – L'entrata in carica del nuovo Superiore prevede un'apposita celebrazione liturgica comunitaria, durante la quale egli emetterà la professione di fede secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica (cfr. CJC 833 § 8).

Art. 60 – Il discernimento e la prudenza suggeriscono al nuovo Superiore di non apportare subito innovazioni e modifiche nell'andamento della comunità, aspettando un congruo periodo di tempo per una giusta valutazione sull'opportunità di eventuali cambiamenti.

Art. 61 – I Consigli di Casa e di Famiglia sono validi strumenti che il Superiore utilizzerà nella forma stabilita dalle Norme (N 270 e 279) per favorire la partecipazione e la condivisione dei Confratelli alla vita e alle attività della Comunità.

Art. 62 – Il Vice Superiore, primo collaboratore del Superiore, è anche colui che si fa portavoce delle istanze dei Confratelli, aiutando il Superiore a cogliere esigenze specifiche, in campo apostolico e comunitario, e a livello personale.

Art. 63 – I Religiosi responsabili delle varie attività della Casa esercitano le loro competenze in accordo con il Superiore e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Art. 64 – Le Comunità Rogazioniste della Provincia, presenti in altre nazioni, sono attente a rispettare e celebrare le feste proprie delle diverse chiese locali.

Art. 65 – I Rogazionisti, inseriti in una Chiesa orientale, seguono il Codice di Diritto Canonico delle Chiese Orientali per quel che riguarda la liturgia e l'apostolato, aperti alle esigenze pastorali dei fedeli del luogo.

AMMINISTRAZIONE DEI BENI (N 286-312)

Nelle singole comunità

Art. 66 – Nelle singole comunità:

1. Ogni religioso rogazionista cura la propria crescita nello spirito di povertà, conservando la libertà di fronte al denaro e ai beni, considerati solo come strumenti per la vita e l'apostolato della comunità e della Congregazione.
2. Quando richiesto dalla legge, con l'autorizzazione scritta del Superiore Maggiore un religioso potrà aprire un conto bancario a proprio nome. Su tale conto oltre alla firma del titolare, ci sarà anche quella del Superiore o dell'Economo della sua comunità.

3. Il religioso sarà puntuale nel consegnare al superiore della comunità di appartenenza ogni entrata: lo stipendio, la pensione, gli onorari per prestazioni professionali, i proventi del ministero pastorale, l'assegno del *Sostentamento Clero*, gli indennizzi da assicurazioni e altri eventuali proventi a titolo personale (N. 26 §1d).

Tenuta dei registri

Art. 67 – Circa la tenuta dei Registri

1. Il Superiore cura un “Partitario del Superiore” nel quale vengono riportate le spese personali di tutti i religiosi della comunità, incluse le sue, dell'Economo e dei Dirigenti d'Opera.
2. L'Economo, sotto la guida del Superiore, tiene il Registro Mastro, introiti ed esiti e il registro carico e scarico delle Sante Messe. Il Superiore e i Dirigenti d'Opera consegnano all'Economo i partitari di loro competenza per la trascrizione nel Registro Mastro.
3. Mensilmente il Consiglio di Casa verifica e approva i bilanci dei prospetti amministrativi correnti; questi vengono inviati all'Economato Provinciale entro il 10 del mese successivo.
4. L'incaricato dell'Ufficio Benefattori Antoniani, cura il Partitario UBA, introiti ed esiti, sui quali annota tutti gli introiti provenienti dai benefattori antoniani e tutte le spese per la gestione dell'Ufficio.
5. Alcune opere apostoliche, per chiarezza amministrativa, necessitano di un partitario proprio. E' compito del Superiore Maggiore, sentito il suo Consiglio, autorizzare tale partitario dietro richiesta esplicita del Superiore di Casa e il consenso del suo Consiglio. Il Dirigente d'Opera tiene aggiornati i registri di pertinenza e li sottopone mensilmente alla verifica e all'approvazione del Consiglio di Casa.

Gestione del denaro

Art. 68 – Il denaro è custodito presso Istituti di Credito. Lo si gestisce preferibilmente mediante movimentazione on line. Al fine di garantire tracciabilità e maggiore trasparenza, l'uso di Carte di Credito, Carte di Debito e Bancomat ha un tetto massimo di spesa fissato dal Consiglio di Casa. Questo vale anche per i conti intestati ai singoli religiosi.

Il personale dipendente

Art. 69 – Nelle assunzioni del personale, nei licenziamenti e nel trattamento di fine rapporto si osservano fedelmente tutte le normative e i contratti nazionali di lavoro, in questo guidati da consulenti esperti. Con senso di giustizia occorre essere puntuali nel versare lo stipendio e i contributi di legge, ottemperare all'osservanza della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, nel rispetto delle leggi di settore vigenti.

Centralizzazione di servizi

Art. 70 – La nostra Provincia, pur riconoscendo tutte le giuste e regolari autonomie delle singole Case, intende gestire in maniera unitaria le attività ed il patrimonio di appartenenza delle varie Case, favorendo, dove è possibile e conveniente, la centralizzazione di servizi, forniture utenze, assicurazioni e quant'altro si ritiene opportuno per il conseguimento di maggiori vantaggi.

Case in difficoltà

Art. 71 – Le Case che versano in difficoltà economica, sono sostenute dalla rete di comunione e solidarietà della Provincia. Il Superiore Provinciale non si accontenterà di dare un contributo economico occasionale, ma sarà attento a promuovere uno studio delle diverse situazioni, per offrire suggerimenti e indicazioni per una gestione economica più sostenibile. Se una Casa non è in grado di gestirsi autonomamente con proprie attività stabili e durature, sarà bene verificare

l'opportunità della sua presenza sul territorio e, se è il caso, prendere in considerazione l'eventualità di una sua chiusura.

Costituzione e rendicontazione delle Associazioni

Art. 72 – La costituzione di Associazioni di volontariato o altre istituzioni con riconoscimento civile e amministrativo autonomo, aventi sede legale presso una Casa Rogazionista, viene studiata accuratamente in tutti i suoi aspetti ideali e tecnici. Gli statuti sono presentati al Superiore Provinciale che li approva con il consenso del suo Consiglio. I bilanci preventivi e consuntivi di questi enti sono portati annualmente a conoscenza del Superiore competente. In occasione del Capitolo Provinciale sono resi noti nella relazione economica presentata ai Padri Capitolari.

STRUMENTI DI LAVORO

Comunitari

Art. 73 – Ogni comunità è dotata degli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento delle proprie attività. Essi fanno parte dell'inventario della Casa e non possono essere asportati o trasferiti altrove, se non per giusta necessità e solo dopo aver ottenuto il permesso del Superiore locale.

Art. 74 – Gli strumenti di lavoro a uso personale, acquistati dalla comunità a tale scopo, possono essere affidati alla persona che, in caso di trasferimento, può portare con sé.

GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Certificazioni

Art. 75 – In caso di gestione o locazione di opere o scuole, occorre allestire, conservare e rendere correntemente fruibile la documentazione inerente alla attività stessa:

1. riconoscimento di parità;
2. agibilità dei locali;
3. conformità degli impianti;
4. prevenzione incendio;
5. certificato di igienicità;
6. autorizzazione cucina (per semiconvitto e convitto);
7. planimetrie dei locali utilizzati per le Opere.

Richieste di contributo e finanziamenti pubblici

Art. 76 – Ordinariamente le attività di una Casa e le sue strutture sono condotte e realizzate sia con l'aiuto che proviene dalla beneficenza sia dal lavoro dei religiosi. Qualora per motivi legati alla nostra attività apostolica e caritativa, e ai nostri fini istituzionali si rendesse necessario ricorrere a finanziamenti pubblici, è necessario avviare le seguenti procedure:

1. Si richiede il nulla osta al Provinciale da parte del Superiore col consenso del Consiglio della Casa.
2. Il Provinciale, prima di concedere il nulla osta, chiede il consenso al suo Consiglio.
3. Si presenta in maniera ufficiale la richiesta agli organi pubblici competenti, con tutte le certificazioni del caso.
4. Ottenuto il contributo, è necessario tenere rigorosamente i documenti giustificativi delle spese nella massima trasparenza e correttezza, onde poterli esibire agli organismi di competenza.

Lavori di straordinaria amministrazione

Art. 77 – Prima di procedere alla realizzazione di lavori di straordinaria amministrazione o di adeguamento degli immobili, è opportuno richiedere ad imprese diverse almeno due o tre preventivi di spesa, sottoporli all'autorizzazione del Consiglio di Casa e alla successiva approvazione del Superiore Provinciale. Questi, sentito il parere dell'ufficio tecnico della Provincia, con il consenso del suo Consiglio potrà dare avvio ai lavori.

Lettere liberatorie

Art. 78 – Risulta oltremodo importante chiedere le lettere liberatorie ai professionisti e alle ditte che prestano il loro servizio. Questa documentazione viene richiesta ordinariamente alla fine di ogni anno.

ARCHIVIO

Archivio corrente

Art. 79 – Si rivela sempre più opportuna la tenuta di due tipi di Archivio: cartaceo e digitale, con una propria configurazione identica per tutte le Case. L'Economato Provinciale ha la responsabilità di vigilare sulla loro adeguatezza e conformità. Si suggerisce di dotare ogni Casa di un proprio supporto digitale che contenga i documenti costantemente aggiornati.

Archivio "storico"

Art. 80 – E' necessario che l'archivio storico sia presente in ogni Casa, nelle modalità: cartaceo e digitale. In esso sono conservate tutte le documentazioni che non servono ad un riscontro immediato. Si tiene un elenco aggiornato dei documenti da conservare.

Documentazione

Art. 81 – Il Superiore ha cura di far redigere i documenti più importanti che riguardano l'amministrazione e la vita della Casa in triplice copia, di cui una viene inviata all'archivio provinciale, un'altra viene conservata nell'archivio della casa e la terza nell'archivio generale. (N. 306)

Certificati

Art. 82 – Per la corretta conduzione di strutture proprie o locate è necessario richiedere e conservare con diligenza:

1. Le concessioni e le certificazioni edilizie;
2. Le planimetrie;
3. Certificati di agibilità e di igienicità e di abbattimento delle barriere architettoniche;
4. I certificati di conformità degli impianti e degli allacci;
5. L'autorizzazione al funzionamento e le certificazioni specifiche richieste dalla legge per l'esercizio dell'attività svolta.

Il responsabile dell'archivio

Art. 83 – Il Superiore Maggiore incarica un confratello idoneo per la cura dell'Archivio Provinciale. In esso si conservano, oltre ai documenti riguardanti l'intera Provincia, copia dei documenti più importanti delle Case; anche per l'archivio locale, il Provinciale nomina un responsabile tra i membri della Comunità.

Il testamento

Art. 84 – Il Testamento, redatto prima della Professione Perpetua, riconosciuto valido a tutti gli

effetti civili, è conservato tra i documenti importanti nell'Archivio della Provincia e della Curia Generalizia. Esso viene letto alla morte del Religioso perché non vi siano equivoci, sia in riferimento ai beni di famiglia che ai beni appartenenti alla Congregazione. (C. 42)

Art. 85 – E' compito del Segretario Provinciale verificare negli archivi la presenza dei testamenti di tutti i confratelli della Circostrizione, e acquisirne i mancanti.